

# Investimenti finanziari, operazioni di negoziazione

Aggiornamenti dell'edizione 2022 – giugno 2024

**GENEHMIGT**

• Swiss Banking

compendio   
Bildungsmedien

[www.compendio.ch/bankingtoday](http://www.compendio.ch/bankingtoday)  
[www.cyp.ch](http://www.cyp.ch)  
[www.swissbanking.org](http://www.swissbanking.org)

Investimenti finanziari, operazioni di negoziazione  
Aggiornamenti dell'edizione 2022 – giugno 2024

Rilettura specialistica: Comitato di esperti per I media didattici  
Swiss Banking

Grafica di copertina e composizione: icona basel gmbh  
Realizzazione e revisione: Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo  
Illustrazioni: Valentina Morrone, [www.valentinamo.ch](http://www.valentinamo.ch)  
Stampa: Edubook AG, Merenschwand

Progettazione: gruppo di lavoro del CYP diretto da Alexia Böniger,  
Thomas Hirt, Compendio Bildungsmedien AG  
e Cyril Locher, Crealogix  
Realizzazione: Christoph Gütersloh e Thomas Hirt, Compendio  
Bildungsmedien AG  
Assistenza editoriale per gli aggiornamenti: Remy Gerspacher  
Compendio Bildungsmedien AG et al.

Catalogo: aggiornamento  
Edizione: 2ª edizione 2024  
Pubblicazione: 02U24  
Lingua: IT  
CYP

Tutti i diritti, in particolare quelli di traduzione, sono riservati. I contenuti della presente pubblicazione costituiscono una creazione dell'ingegno ai sensi della Legge sul diritto d'autore e sono pertanto soggetti a protezione.



Compendio Bildungsmedien AG sostiene la campagna «Fair kopieren und nutzen» per una riproduzione e un utilizzo corretto dei testi: [www.fair-kopieren.ch](http://www.fair-kopieren.ch)

Per legge, l'impiego dei contenuti a fini didattici è soggetto a severe disposizioni. Singoli estratti dei testi possono essere copiati o memorizzati in formato digitale nella rete interna della scuola ai fini dell'attività didattica in classe e utilizzati a titolo di informazione o documentazione; non è tuttavia consentito copiare o memorizzare in formato digitale interi capitoli né tantomeno il sussidio didattico nella sua interezza. La trasmissione di singoli estratti dei testi a terzi al di fuori dell'ambito scolastico sopra descritto è vietata, in quanto viola i diritti degli autori e della casa editrice, ed è perseguibile.

La trasmissione, integrale o parziale, dell'opera al di fuori del contesto didattico, sotto forma di copia, in formato digitale o in qualsiasi altra forma, è consentita solo previa autorizzazione scritta da parte di Compendio Bildungsmedien AG.

Copyright © 2024, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo

La versione cartacea del presente materiale didattico è stata stampata in Svizzera secondo criteri di ecosostenibilità. La tipografia Edubook AG si è sottoposta a un audit climatico volto in primo luogo a evitare o ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>. L'azienda compensa le emissioni residue acquistando certificati CO<sub>2</sub> emessi nell'ambito di un progetto svizzero di tutela del clima.

# Correzioni e integrazioni (giugno 2024)

Il mondo delle banche è in continua evoluzione. Così, di anno in anno, si evolve anche il contenuto dei sussidi didattici di BankingToday (BT). Per noi è fondamentale che i nostri materiali siano al passo con i tempi e forniscano nozioni costantemente aggiornate.

Pertanto, ogni anno, Compendio Bildungsmedien pubblica una versione corretta e aggiornata di BankingToday.

Grazie al presente materiale di aggiornamento, anche coloro che hanno acquistato l'edizione 2022 possono disporre delle informazioni più attuali:

- Per tre anni consecutivi, il suddetto materiale verrà integrato e pubblicato sul sito [www.compendio.ch/bankingtoday](http://www.compendio.ch/bankingtoday) entro l'inizio di giugno.
- In tal modo si è certi di rendere note tutte le variazioni e integrazioni del sussidio didattico in vista della preparazione degli esami finali, che si svolgeranno in primavera o in estate.

**Suggerimento:** vi consigliamo di annotare nel sussidio didattico le correzioni e integrazioni contenute nel presente materiale con sufficiente anticipo durante la fase di studio. Così facendo avrete modo di ripetere più volte i nuovi contenuti, con notevoli benefici sulla vostra preparazione.

Paragrafo	Investimenti 1 – Panoramica e titoli di partecipazione
Tutti i capitoli	Non sono note correzioni.

Paragrafo	Investimenti 2 – Titoli obbligazionari, strumenti del mercato monetario e fondi d'investimento
1.3.7 Obbligazione sostenibile	<p>Nuovo capitolo sulle obbligazioni sostenibili:</p> <p>Le obbligazioni si differenziano anche in base all'orientamento in termini di sostenibilità. Da un lato, ci sono le obbligazioni tradizionali, per le quali gli elementi di sostenibilità non svolgono un ruolo particolare. Le obbligazioni sostenibili si distinguono in 4 tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Obbligazione verde (Green bond)</b></li> <li>• <b>Obbligazione sociale (Social bond)</b></li> <li>• <b>Obbligazione sostenibile (Sustainability bond)</b></li> <li>• <b>Obbligazione legata alla sostenibilità (Sustainability linked bond)</b></li> </ul> <p>La caratteristica distintiva centrale delle obbligazioni sostenibili è la destinazione dei proventi: mentre per le prime 3 tipologie i proventi delle obbligazioni sono impiegati esclusivamente per progetti sostenibili, nella quarta tipologia, ovvero le obbligazioni legate alla sostenibilità, ciò non è necessario. Qui l'orientamento alla sostenibilità si definisce in forma di clausole specifiche nei termini e nelle condizioni delle obbligazioni, che prevedono, ad esempio, un supplemento d'interesse al raggiungimento di obiettivi sostenibili.</p> <p>I green bond sono più orientati alla «E» di ESG, mentre i social bond si concentrano sulla «S». Nei sustainability bond, invece, gli obiettivi «E» si accostano a quelli «S».</p>
Capitoli 2 + 3	Non sono note correzioni.

Paragrafo	Investimenti 3 – Operazioni a termine, prodotti strutturati e investimenti alternativi
Capitoli 1+ 2	Non sono note correzioni.

Paragrafo	Investimenti 3 – Operazioni a termine, prodotti strutturati e investimenti alternativi
3.3 Prodotti a ottimizzazione del rendimento	<p>Regolazione della Fig. 38 Scenari ipotizzabili :</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <p><b>Scenario 1</b></p> </div> <div style="width: 50%;"> <p><b>Scenario 2</b></p> </div> <div style="width: 50%;"> <p><b>Scenario 3</b></p> </div> <div style="width: 50%;"> <p><b>Scenario 4</b></p> </div> </div>
Capitolo 4	Non sono note correzioni

Paragrafo	Consulenza agli investimenti e gestione patrimoniale (gestione del portafoglio)
1.2.4 Sostenibilità	<p>Nuovo capitolo sulla sostenibilità come obiettivo d'investimento aggiuntivo:</p> <p>Gli aspetti che riguardano la sostenibilità stanno acquisendo una rilevanza sempre maggiore a livello di obiettivi. Questa tendenza viene spesso identificata con il termine «profilo ESG», dove ESG è l'acronimo inglese di Environment (ambiente), Social (dimensione sociale) e Governance (governance). In funzione del tipo di investitore, ci sono soggetti che prestano un'attenzione particolare ai fattori ESG. Alcuni di essi sono anche disposti a rinunciare a parte della redditività per rimanere fedeli a questo orientamento, mentre altri sono pronti a convertirsi a un approccio ESG solo se ciò non implica perdite sotto altri aspetti. Il profilo dell'investitore deve essere determinato senza valutazioni in merito, contemplando anche la possibilità che un investitore non voglia attribuire nessuna importanza agli elementi ESG.</p>
Capitoli 2 - 5	Non sono note correzioni.
6.2.1 Il primo pilastro – Previdenza statale (AVS e AI)	<p>Dal <b>2023</b> sono in vigore <b>nuovi limiti in ambito previdenziale:</b></p> <p><b>La rendita AVS massima</b> ammonta a CHF 2 450 per le persone sole, a CHF 3 675 per i coniugi o i partner registrati e a CHF 1 960 per i vedovi.</p>
6.2.1 Il primo pilastro – Previdenza statale (AVS e AI)	<p>Adeguamento dovuto alla riforma dell'AVS 21:</p> <p><b>Età di riferimento AVS</b></p> <p>Con la riforma «AVS21», entrata in vigore il 1.1.2024, l'età pensionabile ordinaria è ora nota come <b>età di riferimento</b> ed è pari a <b>65 anni</b> sia per gli uomini che per le donne. Poiché l'aspettativa di vita media è aumentata notevolmente negli ultimi decenni, la questione dell'opportunità di innalzare ulteriormente l'età di riferimento continuerà a essere discussa in futuro.</p> <p>L'AVS/AI è finanziata in base al <b>sistema di ripartizione</b>. Ciò significa che i contributi versati nel corso di un anno vengono impiegati per finanziare le prestazioni di rendita dei beneficiari attuali.</p>
6.2.2 Il secondo pilastro – Previdenza professionale (LPP)	<p>Dal <b>2023</b> sono in vigore <b>nuovi limiti in ambito previdenziale:</b></p> <p>Nell'ambito della <b>previdenza professionale obbligatoria</b> sono assicurate soltanto le persone il cui salario annuo supera un certo importo <b>minimo (nel 2023 CHF 22 050)</b>. L'assicurazione obbligatoria prevede inoltre un ammontare <b>massimo (nel 2023 CHF 88 200)</b>.</p>
6.2.3 Il terzo pilastro – Previdenza privata	<p>Dal <b>2023</b> entrano in vigore <b>nuovi limiti in ambito previdenziale:</b></p> <p>Versamento annuo <b>massimo pari a CHF 7 056</b> per impiegati <b>con cassa pensioni</b> e a <b>CHF 35 280</b> per lavoratori indipendenti <b>senza cassa pensioni</b>.</p>

<b>Paragrafo</b>	<b>Consulenza agli investimenti e gestione patrimoniale (gestione del portafoglio)</b>
<b>Soluzione esercizio 14</b>	Dal <b>2023</b> entrano in vigore <b>nuovi limiti in ambito previdenziale</b> : Versamento annuo <b>massimo pari a CHF 7 056</b> per impiegati <b>con cassa pensioni</b> e a <b>CHF 35 280</b> per lavoratori indipendenti <b>senza cassa pensioni</b> .

<b>Paragrafo</b>	<b>La borsa</b>
<b>Tutti i capitoli</b>	Non sono note correzioni.

<b>Paragrafo</b>	<b>Divise e metalli preziosi</b>
<b>Tutti i capitoli</b>	Non sono note correzioni.

<b>Paragrafo</b>	<b>Investment banking</b>
<b>Capitoli 1 - 3</b>	Non sono note correzioni.
<b>4.1.2 Le varie forme di aumento di capitale</b>	<p>Chi programma un aumento del capitale proprio deve tenere in considerazione i punti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La <b>capacità di assorbimento</b> del mercato, ovvero l'andamento delle borse e degli interessi. Qual è il clima borsistico?</li> <li>• Sussiste il <b>rischio di un annacquamento</b> (si veda il cap. 4.1.4, pag. 33 sul diritto d'opzione), e come varia l'utile per azione?</li> <li>• A che <b>prezzo</b> l'impresa può emettere le azioni?</li> <li>• <b>Motivazione del fabbisogno di fondi</b>. Abbiamo davvero bisogno di capitale proprio? Se sì, perché?</li> <li>• <b>Entità dell'aumento</b>. Di quanto capitale abbiamo bisogno?</li> <li>• Qual è la <b>forma di aumento del capitale più opportuna?</b></li> </ul> <p>Secondo il CO, una società ha tre possibilità di effettuare un aumento del capitale proprio.</p>
	<p><b>Abb.4-2</b> Gli aumenti del capitale</p> <p style="text-align: center;"><b>Forme di aumento del capitale</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 30%;"> <p style="text-align: center;"><b>1. Aumento ordinario del capitale</b> (artt. 650, 652 segg. CO)</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 30%;"> <p style="text-align: center;"><b>Aumenti straordinari del capitale</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>2. Margine di variazione del capitale</b> (art. 653s CO)</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>3. Aumento condizionale del cap.</b> (art. 653 segg. CO)</p> </div> </div> </div> </div>
	<p><b>L'aumento ordinario del capitale</b></p> <p>L'assemblea generale (AG) decide un aumento ordinario del capitale e incarica il consiglio di amministrazione di attuarlo. Questo tipo di aumento può essere richiesto in qualsiasi momento e <b>non è vincolato a uno scopo specifico</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'<b>aumento ordinario del capitale</b> deve concludersi entro <b>sei mesi</b>.</li> <li>• L'<b>importo dell'aumento</b> può essere scelto <b>liberamente</b>.</li> </ul>
	<p><b>Margine di variazione del capitale</b></p> <p>È simile all'aumento di capitale ordinario. L'Assemblea generale può deliberare un aumento in qualsiasi momento e autorizzare il Consiglio di amministrazione a realizzarlo. La differenza rispetto all'aumento ordinario risiede principalmente nel limite temporale e nell'ammontare del capitale (fascia di capitale). Con la fascia di capitale, il capitale sociale può anche essere ridotto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La <b>margine di variazione del capitale</b> è più flessibile in termini di tempo. Il consiglio di amministrazione può modificare il capitale in modo flessibile entro una banda di oscillazione (fascia di capitale) di <b>cinque anni</b>.</li> <li>• Tuttavia, l'<b>importo dell'aumento (margine di variazione del capitale)</b> è limitato a un <b>massimo del 50%</b> del capitale sociale precedente.</li> </ul> <p>Lo <b>scopo</b> può essere arbitrario. Di norma, è per l'acquisizione di partecipazioni, fusioni o grandi investimenti.</p>

Paragrafo	Investment banking																																			
	<p><b>L'aumento condizionale del capitale</b></p> <p>L'aumento condizionale del capitale è vincolato a uno scopo. Viene utilizzato soprattutto per coprire, tramite azioni, opzioni esercitate o prestiti convertiti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non ha scadenza.</b></li> <li>• Così come previsto per l'aumento autorizzato, l'importo dell'aumento non può superare il <b>50%</b> del capitale proprio già esistente.</li> </ul>																																			
	<p><b>Abb. 4-3</b> Panoramica delle forme di aumento del capitale</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aumento ordinario del capitale (artt. 650 e 652 segg. CO)</th> <th>Margine di variazione del capitale (art. 653s CO)</th> <th>Aumento condizionale del capitale (art. 653 segg. CO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Delibera di aumento</b></td> <td>L'assemblea generale affida al consiglio di amministrazione il <b>mandato vincolante</b> di effettuare un aumento del capitale azionario <b>di importo predefinito</b>.</td> <td>Il consiglio di amministrazione può modificare in modo <b>flessibile</b> il capitale entro un intervallo di +/- 50% del capitale sociale (fascia di capitale) ed entro <b>cinque anni</b>.</td> <td>L'assemblea generale <b>autorizza</b> il consiglio di amministrazione a effettuare un aumento di capitale <b>vincolato a uno scopo</b> e per un <b>importo massimo definito</b>.</td> </tr> <tr> <td><b>Destinazione del capitale</b></td> <td><b>Libera</b></td> <td><b>Libera (in primo luogo tuttavia per acquisizioni d'impres)</b></td> <td><b>Garanzia di diritti d'opzione o di conversione</b></td> </tr> <tr> <td><b>Scadenza</b></td> <td><b>Sei mesi</b></td> <td><b>Cinque anni</b></td> <td><b>Nessuna</b></td> </tr> <tr> <td><b>Entità dell'aumento</b></td> <td><b>Libera</b></td> <td><b>Massimo 50% del capitale azionario esistente</b></td> <td><b>Massimo 50% del capitale azionario esistente</b></td> </tr> <tr> <td><b>Conferimenti</b></td> <td>Conferimenti in contanti o in natura (esempi di conferimenti in natura: terreni o macchinari)</td> <td>Conferimenti in contanti o in natura (esempi di conferimenti in natura: terreni o macchinari)</td> <td>Conferimenti in contanti</td> </tr> <tr> <td><b>Fasi dell'aumento</b></td> <td>Una</td> <td>Il consiglio di amministrazione determina le eventuali fasi di aumento all'interno della margine di variazione del capitale.</td> <td>Emissione continua di azioni (secondo la conversione dei prestiti e le opzioni esercitate)</td> </tr> <tr> <td><b>Diritto d'opzione per gli azionisti attuali</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli azionisti ricevono il diritto d'opzione.</li> <li>• La concessione del diritto d'opzione può essere revocata dall'AG solo per gravi motivi.</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli azionisti ricevono il diritto d'opzione.</li> <li>• La concessione del diritto d'opzione può essere revocata dall'AG solo per gravi motivi.</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli azionisti non ricevono alcun diritto d'opzione.</li> <li>• Gli azionisti hanno però un diritto preferenziale di sottoscrizione per l'acquisto di prestiti convertibili e a</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>					Aumento ordinario del capitale (artt. 650 e 652 segg. CO)	Margine di variazione del capitale (art. 653s CO)	Aumento condizionale del capitale (art. 653 segg. CO)	<b>Delibera di aumento</b>	L'assemblea generale affida al consiglio di amministrazione il <b>mandato vincolante</b> di effettuare un aumento del capitale azionario <b>di importo predefinito</b> .	Il consiglio di amministrazione può modificare in modo <b>flessibile</b> il capitale entro un intervallo di +/- 50% del capitale sociale (fascia di capitale) ed entro <b>cinque anni</b> .	L'assemblea generale <b>autorizza</b> il consiglio di amministrazione a effettuare un aumento di capitale <b>vincolato a uno scopo</b> e per un <b>importo massimo definito</b> .	<b>Destinazione del capitale</b>	<b>Libera</b>	<b>Libera (in primo luogo tuttavia per acquisizioni d'impres)</b>	<b>Garanzia di diritti d'opzione o di conversione</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Sei mesi</b>	<b>Cinque anni</b>	<b>Nessuna</b>	<b>Entità dell'aumento</b>	<b>Libera</b>	<b>Massimo 50% del capitale azionario esistente</b>	<b>Massimo 50% del capitale azionario esistente</b>	<b>Conferimenti</b>	Conferimenti in contanti o in natura (esempi di conferimenti in natura: terreni o macchinari)	Conferimenti in contanti o in natura (esempi di conferimenti in natura: terreni o macchinari)	Conferimenti in contanti	<b>Fasi dell'aumento</b>	Una	Il consiglio di amministrazione determina le eventuali fasi di aumento all'interno della margine di variazione del capitale.	Emissione continua di azioni (secondo la conversione dei prestiti e le opzioni esercitate)	<b>Diritto d'opzione per gli azionisti attuali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli azionisti ricevono il diritto d'opzione.</li> <li>• La concessione del diritto d'opzione può essere revocata dall'AG solo per gravi motivi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli azionisti ricevono il diritto d'opzione.</li> <li>• La concessione del diritto d'opzione può essere revocata dall'AG solo per gravi motivi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli azionisti non ricevono alcun diritto d'opzione.</li> <li>• Gli azionisti hanno però un diritto preferenziale di sottoscrizione per l'acquisto di prestiti convertibili e a</li> </ul>
	Aumento ordinario del capitale (artt. 650 e 652 segg. CO)	Margine di variazione del capitale (art. 653s CO)	Aumento condizionale del capitale (art. 653 segg. CO)																																	
<b>Delibera di aumento</b>	L'assemblea generale affida al consiglio di amministrazione il <b>mandato vincolante</b> di effettuare un aumento del capitale azionario <b>di importo predefinito</b> .	Il consiglio di amministrazione può modificare in modo <b>flessibile</b> il capitale entro un intervallo di +/- 50% del capitale sociale (fascia di capitale) ed entro <b>cinque anni</b> .	L'assemblea generale <b>autorizza</b> il consiglio di amministrazione a effettuare un aumento di capitale <b>vincolato a uno scopo</b> e per un <b>importo massimo definito</b> .																																	
<b>Destinazione del capitale</b>	<b>Libera</b>	<b>Libera (in primo luogo tuttavia per acquisizioni d'impres)</b>	<b>Garanzia di diritti d'opzione o di conversione</b>																																	
<b>Scadenza</b>	<b>Sei mesi</b>	<b>Cinque anni</b>	<b>Nessuna</b>																																	
<b>Entità dell'aumento</b>	<b>Libera</b>	<b>Massimo 50% del capitale azionario esistente</b>	<b>Massimo 50% del capitale azionario esistente</b>																																	
<b>Conferimenti</b>	Conferimenti in contanti o in natura (esempi di conferimenti in natura: terreni o macchinari)	Conferimenti in contanti o in natura (esempi di conferimenti in natura: terreni o macchinari)	Conferimenti in contanti																																	
<b>Fasi dell'aumento</b>	Una	Il consiglio di amministrazione determina le eventuali fasi di aumento all'interno della margine di variazione del capitale.	Emissione continua di azioni (secondo la conversione dei prestiti e le opzioni esercitate)																																	
<b>Diritto d'opzione per gli azionisti attuali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli azionisti ricevono il diritto d'opzione.</li> <li>• La concessione del diritto d'opzione può essere revocata dall'AG solo per gravi motivi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli azionisti ricevono il diritto d'opzione.</li> <li>• La concessione del diritto d'opzione può essere revocata dall'AG solo per gravi motivi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli azionisti non ricevono alcun diritto d'opzione.</li> <li>• Gli azionisti hanno però un diritto preferenziale di sottoscrizione per l'acquisto di prestiti convertibili e a</li> </ul>																																	

Paragrafo	Investment banking																						
<p><b>4.1.3 Come avviene un aumento de capitale proprio?</b></p>	<p>Correzione: Una società ha sei mesi di tempo dalla delibera dell'assemblea generale per effettuare un aumento di capitale ordinario:</p> <p><b>Abb. 4-4</b> Le fasi procedurali di un aumento ordinario del capitale</p> <table border="1" data-bbox="472 454 1446 1614"> <tbody> <tr> <td data-bbox="472 454 773 615"> <p><b>1. Delibera</b></p> </td> <td data-bbox="773 454 1446 615"> <p>Il <b>consiglio di amministrazione</b> propone di aumentare il capitale azionario. Nell'<b>assemblea generale</b> gli azionisti decidono di accettare la proposta e incaricano il consiglio di amministrazione di effettuare tale aumento. L'impresa ha <b>sei mesi</b> di tempo per completare l'operazione.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 615 773 714"> <p><b>2. Verifica della richiesta e costituzione del sindacato</b></p> </td> <td data-bbox="773 615 1446 714"> <p><b>Verifica della banca</b> e, se del caso, <b>costituzione di un sindacato</b> e distribuzione delle quote.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 714 773 782"> <p><b>3. Definizione del prezzo di collocamento</b></p> </td> <td data-bbox="773 714 1446 782"> <p>L'impresa decide il <b>prezzo di collocamento</b>.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 782 773 851"> <p><b>4. Contratto di emissione</b></p> </td> <td data-bbox="773 782 1446 851"> <p>L'emittente e la banca capofila stipulano un <b>contratto di emissione</b>.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 851 773 1012"> <p><b>5. Prospetto di emissione e sottoscrizione</b></p> </td> <td data-bbox="773 851 1446 1012"> <p><b>Prospetto di emissione.</b> La banca o l'emittente pubblicano il prospetto e, per i clienti privati, il foglio informativo di base.</p> <p><b>Sottoscrizione.</b> Ai vecchi azionisti spettano di norma i <b>diritti d'opzione</b> (cfr. cap. 4.1.4, pag. 39).</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1012 773 1111"> <p><b>6. Inizio delle contrattazioni</b></p> </td> <td data-bbox="773 1012 1446 1111"> <p>I <b>vecchi azionisti</b> possono esercitare i propri <b>diritti d'opzione</b>, venderli in borsa o acquistarne altri. I <b>nuovi azionisti</b> possono comprare i diritti d'opzione in borsa.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1111 773 1157"> <p><b>7. Assegnazione</b></p> </td> <td data-bbox="773 1111 1446 1157"> <p>Le nuove azioni vengono assegnate ai titolari dei diritti d'opzione.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1157 773 1255"> <p><b>8. Liberazione</b></p> </td> <td data-bbox="773 1157 1446 1255"> <p>Gli investitori devono <b>liberare</b> le azioni: all'atto del pagamento i titoli vengono consegnati o contabilizzati su un deposito titoli presso la banca.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1255 773 1324"> <p><b>9. Conteggio</b></p> </td> <td data-bbox="773 1255 1446 1324"> <p>L'impresa riceve dalla propria banca il conteggio finale dell'emissione.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1324 773 1423"> <p><b>10. Ammissione in borsa</b></p> </td> <td data-bbox="773 1324 1446 1423"> <p>Poiché le azioni sono già quotate, l'autorizzazione della SIX – Borsa svizzera è già disponibile. Le nuove azioni sono quindi ammesse, così come quelle già esistenti, alle contrattazioni in borsa.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1423 773 1614"> <p><b>11. Modifiche statutarie e iscrizione nel registro di commercio</b></p> </td> <td data-bbox="773 1423 1446 1614"> <p>Le SA sono tenute a indicare negli statuti il capitale azionario, il valore nominale e la distribuzione delle azioni. Per questo dopo ogni <b>variazione del capitale</b> si apporta anche una <b>modifica agli statuti</b>. L'aumento di capitale si considera concluso con l'<b>iscrizione nel registro di commercio e la pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio</b>.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	<p><b>1. Delibera</b></p>	<p>Il <b>consiglio di amministrazione</b> propone di aumentare il capitale azionario. Nell'<b>assemblea generale</b> gli azionisti decidono di accettare la proposta e incaricano il consiglio di amministrazione di effettuare tale aumento. L'impresa ha <b>sei mesi</b> di tempo per completare l'operazione.</p>	<p><b>2. Verifica della richiesta e costituzione del sindacato</b></p>	<p><b>Verifica della banca</b> e, se del caso, <b>costituzione di un sindacato</b> e distribuzione delle quote.</p>	<p><b>3. Definizione del prezzo di collocamento</b></p>	<p>L'impresa decide il <b>prezzo di collocamento</b>.</p>	<p><b>4. Contratto di emissione</b></p>	<p>L'emittente e la banca capofila stipulano un <b>contratto di emissione</b>.</p>	<p><b>5. Prospetto di emissione e sottoscrizione</b></p>	<p><b>Prospetto di emissione.</b> La banca o l'emittente pubblicano il prospetto e, per i clienti privati, il foglio informativo di base.</p> <p><b>Sottoscrizione.</b> Ai vecchi azionisti spettano di norma i <b>diritti d'opzione</b> (cfr. cap. 4.1.4, pag. 39).</p>	<p><b>6. Inizio delle contrattazioni</b></p>	<p>I <b>vecchi azionisti</b> possono esercitare i propri <b>diritti d'opzione</b>, venderli in borsa o acquistarne altri. I <b>nuovi azionisti</b> possono comprare i diritti d'opzione in borsa.</p>	<p><b>7. Assegnazione</b></p>	<p>Le nuove azioni vengono assegnate ai titolari dei diritti d'opzione.</p>	<p><b>8. Liberazione</b></p>	<p>Gli investitori devono <b>liberare</b> le azioni: all'atto del pagamento i titoli vengono consegnati o contabilizzati su un deposito titoli presso la banca.</p>	<p><b>9. Conteggio</b></p>	<p>L'impresa riceve dalla propria banca il conteggio finale dell'emissione.</p>	<p><b>10. Ammissione in borsa</b></p>	<p>Poiché le azioni sono già quotate, l'autorizzazione della SIX – Borsa svizzera è già disponibile. Le nuove azioni sono quindi ammesse, così come quelle già esistenti, alle contrattazioni in borsa.</p>	<p><b>11. Modifiche statutarie e iscrizione nel registro di commercio</b></p>	<p>Le SA sono tenute a indicare negli statuti il capitale azionario, il valore nominale e la distribuzione delle azioni. Per questo dopo ogni <b>variazione del capitale</b> si apporta anche una <b>modifica agli statuti</b>. L'aumento di capitale si considera concluso con l'<b>iscrizione nel registro di commercio e la pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio</b>.</p>
<p><b>1. Delibera</b></p>	<p>Il <b>consiglio di amministrazione</b> propone di aumentare il capitale azionario. Nell'<b>assemblea generale</b> gli azionisti decidono di accettare la proposta e incaricano il consiglio di amministrazione di effettuare tale aumento. L'impresa ha <b>sei mesi</b> di tempo per completare l'operazione.</p>																						
<p><b>2. Verifica della richiesta e costituzione del sindacato</b></p>	<p><b>Verifica della banca</b> e, se del caso, <b>costituzione di un sindacato</b> e distribuzione delle quote.</p>																						
<p><b>3. Definizione del prezzo di collocamento</b></p>	<p>L'impresa decide il <b>prezzo di collocamento</b>.</p>																						
<p><b>4. Contratto di emissione</b></p>	<p>L'emittente e la banca capofila stipulano un <b>contratto di emissione</b>.</p>																						
<p><b>5. Prospetto di emissione e sottoscrizione</b></p>	<p><b>Prospetto di emissione.</b> La banca o l'emittente pubblicano il prospetto e, per i clienti privati, il foglio informativo di base.</p> <p><b>Sottoscrizione.</b> Ai vecchi azionisti spettano di norma i <b>diritti d'opzione</b> (cfr. cap. 4.1.4, pag. 39).</p>																						
<p><b>6. Inizio delle contrattazioni</b></p>	<p>I <b>vecchi azionisti</b> possono esercitare i propri <b>diritti d'opzione</b>, venderli in borsa o acquistarne altri. I <b>nuovi azionisti</b> possono comprare i diritti d'opzione in borsa.</p>																						
<p><b>7. Assegnazione</b></p>	<p>Le nuove azioni vengono assegnate ai titolari dei diritti d'opzione.</p>																						
<p><b>8. Liberazione</b></p>	<p>Gli investitori devono <b>liberare</b> le azioni: all'atto del pagamento i titoli vengono consegnati o contabilizzati su un deposito titoli presso la banca.</p>																						
<p><b>9. Conteggio</b></p>	<p>L'impresa riceve dalla propria banca il conteggio finale dell'emissione.</p>																						
<p><b>10. Ammissione in borsa</b></p>	<p>Poiché le azioni sono già quotate, l'autorizzazione della SIX – Borsa svizzera è già disponibile. Le nuove azioni sono quindi ammesse, così come quelle già esistenti, alle contrattazioni in borsa.</p>																						
<p><b>11. Modifiche statutarie e iscrizione nel registro di commercio</b></p>	<p>Le SA sono tenute a indicare negli statuti il capitale azionario, il valore nominale e la distribuzione delle azioni. Per questo dopo ogni <b>variazione del capitale</b> si apporta anche una <b>modifica agli statuti</b>. L'aumento di capitale si considera concluso con l'<b>iscrizione nel registro di commercio e la pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio</b>.</p>																						
<p><b>Capitolo 5</b></p>	<p>Non sono note correzioni.</p>																						